

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 dicembre 2002, n. 305 - Supplemento Ordinario n. 240

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

TITOLO II Disposizioni in materia di entrata - CAPO II Disposizioni in materia di concordato

Articolo 12

Definizione dei carichi di ruolo pregressi

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. (1)

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 ottobre 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. (2)

2 bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. (3)

2 ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo. (4)

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5 bis, D.L. 24.12.2002, n. 282, con decorrenza dal 23.02.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso."

(2) Il presente comma prima sostituito dall'art. 5 bis, D.L. 24.12.2002, n. 282, poi modificato dall'art. 1, D.L. 07.04.2003, n. 59, è stato, poi, così modificato dall'art. 1, d.l. 24.06.2003, n. 143, con decorrenza dal 12.08.2003. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 maggio 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento."

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 5 bis, D.L. 24.12.2002, n. 282, con decorrenza dal 23.02.2003.

(4) Il presente comma prima inserito dall'art. 1, d.l. 24.06.2003, n. 143, poi modificato dall'art. 34, D.L. 30.09.2003, n. 269, è stato, poi, così modificato dall'art. 23 decies, D.L. 24.12.2003, n. 355, con decorrenza dal 28.02.2004. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2 ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 febbraio 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo."